

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 695</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSI, CERVONE, DI GIESI, GUNNELLA, SERVADEI, ALTISSIMO, BIASINI, CASTELLUCCI, CICCARDINI, COMPAGNA, FOSCHI, LAFORGIA, MAROCCO, MAZZARRINO, MERLI, SCOTTI, TANTALO, TOZZI CONDIVI, ZAGARI**

*Presentata il 2 agosto 1972*

### Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 15 gennaio 1971 il Governo presentava alla Camera il disegno di legge n. 2978, concernente « Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima », con il quale veniva autorizzata una spesa di 1.500 milioni per il rifinanziamento della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Nella stessa relazione governativa si evidenziava, infatti, come questa ultima legge, pur prevedendo organici e molteplici interventi per il potenziamento ed ammodernamento della pesca italiana, non aveva potuto esplicitare efficacia alcuna per la assoluta inadeguatezza dei fondi con essa stanziati (meno di 500 milioni).

La Commissione di merito, esaminando in sede referente il disegno di legge di cui in premessa, ritenne che neanche tali ulteriori provvidenze potessero dare una risposta adeguata ed organica ai problemi dello sviluppo della pesca nazionale, nel quadro della pesca comunitaria, i cui regolamenti erano frattanto entrati in vigore, pur rimanendo non applicabili in Italia per carenza delle norme nazionali di attuazione.

Lo stesso Governo d'altronde, in sede di approvazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (proroga e rifinanziamento della Cassa per il mezzogiorno), aveva escluso la pesca dagli ulteriori interventi della Cassa con l'intendimento di concentrare presso il Ministero della marina mercantile, attraverso la citata legge n. 479, opportunamente rifinanziata, la manovra degli incentivi e degli interventi per un programmato e razionale sviluppo della pesca italiana.

Per queste, ed altre considerazioni in ordine a sperequazioni non più accettabili nei confronti dei pescatori in materia previdenziale ed assistenziale, la Commissione di merito procedette alla costituzione di un comitato ristretto che ha provveduto alla elaborazione di un testo organico che, recependo le proposte del Governo ed altre iniziative parlamentari, le integrava e le adeguava alle esigenze del settore.

Tale testo otteneva l'approvazione unanime della X Commissione, che ne chiedeva l'assegnazione in sede legislativa, non accordata perché il Tesoro, pur avendo proposto di ele-

vare lo stanziamento originario da 1.500 a circa 2.800 milioni, frapponeva ancora resistenze alla integrale copertura della spesa prevista. Nel frattempo, l'anticipato scioglimento del Parlamento ha impedito che si concludesse favorevolmente l'*iter* di tale legge, che tante attese e speranze aveva suscitato fra le marinerie pescherecce italiane.

Il primo firmatario della presente proposta, che del citato comitato ristretto ha coordinato a suo tempo i lavori, quale relatore del disegno di legge n. 2978, ritiene opportuno che tale lavoro preparatorio non vada disperso e lo ripropone all'approvazione della Camera, confortato da numerose e qualificate adesioni.

Si tratta, dunque, di uno schema di proposta che era già stato lungamente esaminato e discusso dalla X Commissione permanente della Camera alla fine della scorsa legislatura, e pertanto non richiede una lunga relazione.

Va sottolineata l'urgenza della sua approvazione per i seguenti principali motivi:

1) la mancata applicazione delle norme comunitarie, sia per quanto attiene la politica di mercato e la difesa dei prezzi che quella delle strutture, aggrava le condizioni di inferiorità della pesca nazionale rispetto a quella

degli altri Paesi della Comunità, e ci impedisce, fra l'altro, di attingere ai fondi comunitari;

2) con il prossimo 31 dicembre 1972 va a scadere la fiscalizzazione degli oneri sociali, già disposta in favore della pesca mediterranea nel momento in cui il riassetto della previdenza marinara avrebbe comportato un aumento del 700 per cento dei relativi oneri, e che appare equo prorogare al 31 dicembre 1980, come già è stato fatto per gli altri settori;

3) essendo inoperante, per mancanza di mezzi, la legge 28 marzo 1968, n. 479, e cessato l'intervento della Cassa per il mezzogiorno, la pesca italiana è rimasta priva di qualsiasi strumento che possa consentire al Governo di programmare e pilotare un piano di ammodernamento delle strutture produttive e di razionalizzazione di quelle distributive, che è condizione indispensabile a garantire la sopravvivenza di una attività economica così essenziale agli effetti della occupazione e del contenimento del disavanzo della nostra bilancia alimentare.

Nel richiedere, pertanto, che la Camera accordi l'urgenza alla presente proposta e, non appena possibile, l'attribuzione in sede legislativa alla competente Commissione, i proponenti confidano nella sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA MARITTIMA

##### ART. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1972, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1973, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1974 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1975.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.

##### ART. 2.

Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.

Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

##### ART. 3.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno 1972, si procederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

CONCORSO FINANZIARIO DELLO  
STATO A RIDUZIONE DEGLI ONE-  
RI PREVIDENZIALI NEL SETTORE  
DELLA PESCA, E PROVVIDENZE  
SOCIALI PER I PESCATORI

ART. 4.

Lo sgravio contributivo, disposto per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con l'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, viene prorogato al 31 dicembre 1980.

Il contributo straordinario dello Stato alla cassa medesima per gli anni dal 1973 al 1980, viene determinato in lire 2.000 milioni per ciascun esercizio, e sarà stanziato negli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

ART. 5.

Gli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali ed artigiane del Mezzogiorno, disposti con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e prorogati ed aumentati con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 589, sono estesi, con effetto dalle date di applicazione delle leggi medesime, alle aziende armatoriali di pesca oceanica le cui navi abbiano la base di armamento nel territorio del Mezzogiorno.

È concesso dallo Stato alla Cassa nazionale della previdenza marinara un contributo straordinario annuale pari all'importo dello sgravio disposto con il precedente comma, che sarà iscritto negli stati di previsione del Ministero del tesoro sulla base dei consuntivi presentati dalla cassa medesima.

Per gli sgravi relativi al periodo 1° settembre 1968 al 31 dicembre 1972 il contributo straordinario sarà determinato con successivo provvedimento legislativo, per l'importo che renderà la Cassa nazionale per la previdenza marinara in relazione ai rimborsi ed ai conguagli che saranno operati in conseguenza della presente legge.

ART. 6.

I familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle casse marittime.

ART. 7.

Ogni pescatore avente diritto all'indennità giornaliera di malattia o di infortunio, in aggiunta alla somma prevista dai vigenti regolamenti, riceverà dalla competente cassa marittima la somma di lire duemila al giorno, per l'intero periodo di malattia o di infortuni.

Lo Stato rimborserà, alla fine di ogni esercizio finanziario alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima meridionale e alla Cassa marittima tirrena le somme da queste erogate ai sensi del precedente comma.

ART. 8.

I contributi per l'assistenza ospedaliera ai familiari di marittimi cui all'articolo 7, sono posti a carico dello Stato, e saranno stanziati in favore delle casse marittime, unitamente, ai rimborsi di cui al precedente articolo, negli stati di previsione del Ministero del tesoro sulla base dei rendiconti che saranno presentati dalle casse marittime competenti alla fine di ogni esercizio.

ART. 9.

I caratisti di un natante, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla parte alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla nave, debbono essere considerati come soci di una società di fatto, per conto della quale essi prestano la loro opera. Pertanto agli stessi è riconosciuto il diritto di percepire gli assegni familiari, secondo le modalità stabilite per la gestione dell'industria.

TITOLO III

NORME DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI PER LE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DELLA PESCA

ART. 10.

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni pre-

viste all'articolo 2 del regolamento CEE numero 170/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque interne con decreto del Presidente della Regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) per le organizzazioni di produttori della pesca in acque interne che operano nel territorio di più regioni, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste a proposta dei presidenti delle Regioni interessate.

ART. 11.

Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto ministeriale secondo le stesse procedure e competenze stabilite al precedente articolo 10.

ART. 12.

La stessa autorità che ha conferito il riconoscimento procederà alla revoca dello stesso, nei casi previsti dalle norme comunitarie, previa contestazione e sentiti gli organi previsti dall'articolo 10 della presente legge.

Sia dei decreti di concessione sia di eventuale revoca del riconoscimento sarà data comunicazione entro 60 giorni alla competente Commissione della CEE ed alla organizzazione od associazione interessata.

ART. 13.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici, con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli, organizzando all'uopo apposita sezione e con separata contabilità.

Eventuali regolamenti di esecuzione, quando e se necessari, saranno emanati dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I controlli decentrati sulle quantità e qualità dei prodotti ittici, per i quali sarà richiesto l'intervento, sono demandati ai direttori di mercato ed ai veterinari comunali.

## ART. 14.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, per tre esercizi consecutivi a partire da quello in cui è accordato il riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'articolo 6 del regolamento CEE, n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiare la costituzione e facilitarne il funzionamento.

La produzione media, realizzata nel precedente triennio dai produttori associati, ed i prezzi medi alla produzione, per la determinazione del contributo di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidate dai direttori dei mercati ittici e dalle autorità marittime territoriali competenti.

## ART. 15.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 11 della presente legge, con lo stesso decreto con cui conferisce il riconoscimento, il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 7 del regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

## ART. 16.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio della marina mercantile, di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

Eventuali rimborsi comunitari per gli stessi titoli saranno accreditati allo stesso fondo.

## ART. 17.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l):

« l) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970 ».

ART. 18.

Per consentire la concessione degli aiuti, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del citato regolamento CEE 2142/70, alle organizzazioni e loro associazioni riconosciute ai sensi della presente legge, il fondo di rotazione costituito con legge 27 dicembre 1957, n. 1457 e successive variazioni ed integrazioni, sarà incrementato di lire 500 milioni l'anno per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975.

ART. 19.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2 n. 3 e all'articolo 2 n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso, eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

ART. 20.

Per la realizzazione delle opere ed acquisti di cui ai punti f), g), i), l) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 da parte delle organizzazioni di produttori, o loro associazioni, riconosciute a norma della presente legge, la percentuale del contributo, previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 479, è elevata al 50 per cento. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo regionale, della Cassa per il mezzogiorno o del FEOGA, il contributo statale sarà determinato in misura integrativa onde assicurare un intervento complessivo del 50 per cento.

Tale contributo, esclusivo o integrativo, potrà essere accordato anche per opere iniziate ed acquisti effettuati in data anteriore al riconoscimento purché non anteriormente al 20 ottobre 1970.

ART. 21.

All'articolo 10 della legge 28 marzo 1968, n. 479, viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Tale limite non si applica ai mutui concessi alle organizzazioni di produttori della



pesca, o loro associazioni, riconosciute ai sensi dei regolamenti comunitari 2142/70 e 171/71; il cui importo potrà coprire il 50 per cento della spesa ammessa. L'ammortamento, in deroga a quanto disposto nel successivo articolo, è elevato a 20 anni. Tali mutui possono essere accordati anche a fronte di spese sostenute prima del riconoscimento, purché in data non anteriore al 20 ottobre 1970 ».

## ART. 22.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della presente legge viene autorizzato apposito stanziamento, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.

Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 21 della presente legge il fondo di rotazione per il credito peschereccio, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457, presso il Ministero della marina mercantile, sarà incrementato di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni nel 1974.

## ART. 23.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito dal seguente comma:

« I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal comitato previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, il quale sarà all'uopo integrato da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, nominato con decreto del Ministro del tesoro entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge ».

## TITOLO IV

## RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## ART. 24.

Lo stanziamento di 50 milioni annui, previsto dall'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e non utilizzato nel quadriennio 1968-1972, sarà utilizzato per elevare da 100 a 350 milioni lo stanziamento disposto all'ar-

articolo 17 della legge medesima, per l'acquisto, o l'acquisto e trasformazione, o la costruzione di una nave da adibire alla ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 25.

Lo stanziamento annuo, disposto con l'articolo 18 della citata legge 28 marzo 1968, n. 479, viene elevato a partire dall'esercizio 1973 a 100 milioni annui.

Oltre che per la gestione della nave di cui al precedente articolo, detto stanziamento potrà essere utilizzato per finanziare campagne sperimentali di pesca o di ricerca, da affidarsi a centri studi riconosciuti, cui potrà anche essere affidata in gestione la nave, di cui al precedente articolo, su apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963.